BENEDETTO

A difesa del "Corriere d'Italia"

1908

ECC.MA CORTE DI APPELLO DI ROMA

A DIFESA

DEL

"CORRIERE D'ITALIA"

(Savigni Francesco - Manni Ernesto - De Felice Gaetano)

TESI: I diritti della stampa periodica ed il delitto di diffamazione

Studio dell'avv. FRANCESCO DI BENEDETTO

ROMA
Stabilimento della Società Tip.-editrice Romana
Via delle Coppelle, 35
1908

Eccellenze,

I delitti eclatanti, per i moventi onde traggono origine e le persone che ne sono le vittime e gli autori, tengono desta la pubblica opinione.

Tutti allarmò ed accese di febbrile curiosità la macabra scoperta del cadavere del conte Bommartini, specialmente quando per gli avvenimenti e le indagini posteriori ciò che prima era apparso un tristo episodio di volgare delinquenza, assumeva poi tutta la suggestiva eclatanza di una grande e misteriosa tragedia domestica.

Il pubblico affissò lo sguardo al criminoso avvenimento, ansioso di sollevare i veli che su di esso addensavansi, e di penetrarne le pieghe più recondite e segrete.

Bologna era il centro della attenzione mondiale, e tutti prendevano viva parte al faticoso lavorìo di indagini e di ricerche che l'autorità inquirente veniva svolgendo intorno al delitto Murri.

La stampa dovette farsi eco di questa febbrile ansia e del vivo interessamento onde era invasa la pubblica opinione, e venne pubblicando quotidianamente quanto aveva diretta od indiretta relazione col delitto, i risultati delle indagini e delle inchieste, e tutto quanto notoriamente e pubblicamente dicevasi intorno al grave avvenimento criminoso.

I periodici italiani ed esteri davano pagine intere di informazioni e notizie sul delitto: nè mancarono le *interviste,* i suggerimenti degli *assidui* e le indiscrezioni sui segreti dell'inchiesta giudiziaria, le quali ultime provocarono processi per contravvenzione alla legge sulla libertà della stampa.

***

Nè può dirsi ancora spento il vivo interessamento e la febbrile curiosità suscitata dalla tragedia Bommartini.

La pubblica opinione non si è acquietata al verdetto del giury torinese, e mostrasi sempre irrequieta e tormentata dal dubbio che il fosco dramma sia ancora avvolto nell'ombra e nel mistero.

Ne sono prova le vive discussioni e le critiche più disparate di quel verdetto; il bisogno di nuove ricerche e di più complete indagini: l'efflorescenza di induzioni delle quali per adempiere al proprio ufficio dovette farsi eco la stampa.

Ne è prova sopratutto l'eclatanza del dibattimento giudiziario celebratosi dinanzi questo Tribunale a carico del « *Corriere d'Italia* ».

Quando si apprese che l'ergastolano Pio Naldi sarebbe comparso nella pubblica udienza quale testimone per essere interrogato sulle rivelazioni da lui fatte circa il delitto Bommartini, la attenzione universale appuntò vivo lo sguardo nella modesta aula del nostro Tribunale, dove si riversò ansiosa una folla imponente di persone, che la ristrettezza del luogo era incapace di accogliere.

I corridoi dei Filippini si popolarono di un pubblico insolito; e noi che assistemmo a quel dibattimento rimanemmo compresi di stupore allo spettacolo di silenziosa solennità con la quale tanto agglomeramento di persone assistette alle dichiarazioni del Pio Naldi, ed alla trepidazione angosciosa che suscitò in tutti il drammatico confronto del testimone col querelante Occhi Antonio.

*
* *

L'apprezzamento morale e giuridico dei fatti della causa attuale non può quindi prescindere dalla considerazione e valutazione di questa specialissima situazione di animi e di cose; ed il giudizio Vostro, Eccellenze, per esser, come sempre, illuminato e sapiente, deve da un lato rendersi

conto della natura imponente delle notizie divulgate e dall'altro dei doveri del giornalista non già in sè stessi od in relazione alla generica funzione o missione della pubblica stampa, sibbene in rapporto alla eccezionale e specifica funzione di illuminare la giustizia e la pubblica opinione su di un avvenimento di straordinaria gravità, quale era appunto quello che ebbe a formare argomento delle corrispondenze querelate.

*
* *

2. Riassumiamo gli avvenimenti che diedero origine alla querela.

Nel numero 135 (11 dicembre 1906) del « *Corriere d'Italia* » sotto il titolo « *Le pretese rivelazioni di Naldi* » annunziavasi essere pervenuto alla Procura Generale del Re presso la Corte d'Appello di Bologna, proveniente da quella di Torino, il memoriale del Naldi; e si diceva che, stando a ciò che questi veniva asserendo e descrivendo, circostanze nuove getterebbero nuova luce sulla fosca tragedia.

Evidentemente il titolo stesso di questa prima pubblicazione redatta in forma, più che dubitativa, di vera e propria diffidenza, chiariva subito — e questo stesso riflesso vale per le pubblicazioni successive — l'elemento psichico di tutta la causa.

Nel N. 136 del suddetto giornale (12 dicembre 1906) si riferisce che il memoriale trovavasi presso il Procuratore

Generale, e si accenna che in esso accusavasi un certo Occhi insieme a due altre persone.

Infine nel N. 138 (13 dicembre 1906) spiegavasi il contenuto del memoriale, se ne rilevava la gravità, e si concludeva come, non soltanto un giornalista coscienzioso, ma qualsiasi cittadino onesto doveva concludere - con l'augurio, cioè, che l'autorità giudiziaria fosse per riescire a fare luce completa su tutto e su tutti, senza impedimenti e senza difficoltà illecite, per tranquillizzare definitivamente la coscienza pubblica già tanto profondamente scossa e turbata dal contegno del Naldi prima e dopo il giudizio.

Identiche notizie e riflessioni venivano pubblicate nel N. 346 del giornale *La Tribuna* (24 dicembre 1906).

Occorre un fugace sguardo retrospettivo. Occorre, cioè, non dimenticare che durante il periodo istruttorio del processo Murri notoriamente ed insistentemente si accennò ad un *biondino* misteriosamente scomparso, quale uno degli esecutori della uccisione del conte Bonmartini; e l'accusa fu così insistente che di essa si occupò l'autorità inquirente. Il *biondino* era il querelante Occhi, ed « *egli stesso* « *al pubblico dibattimento ha dovuto confessare di aver* « *letto nei giornali che durante il processo a carico degli* « *assassini del Bonmartini fu fatto il suo nome* ».

Dell'*Occhi* (il *biondino*) si parlò nel pubblico dibattimento dinanzi le Assise di Torino dove il Naldi tentò di fare alcune rivelazioni che furono energicamente represse dal proprio difensore, *e di ciò anche la stampa ebbe naturalmente ad occuparsi.*

Nè basta. Immediatamente dopo la decisione del Supremo Collegio che rigettava i ricorsi di tutti i condannati nel processo Murri, con insistente notorietà si divulgò la voce che il Naldi (colui che apparve sempre l'enigma del processo) avrebbe fatte delle rivelazioni importanti sul processo, che non poteva quindi ritenersi definitivamente deciso col verdetto di Torino.

L'annunzio suggestivo non poteva non suscitare la curiosità e l'aspettazione di tutti. La pubblica opinione si era troppo apppassionata del processo Murri, per rimanere fredda all'accenno di nuovi orizzonti che svolgevansi agli occhi della giustizia sul delitto!

E tutta la stampa vigilava l'invio di queste nuove rivelazioni, per informarne i lettori.

3. Per queste rivelazioni e pubblicazioni querelavasi l'Occhi Antonio contro il « *Corriere d'Italia* » e contro la « *Tribuna* »; e tale *unica* e *complessiva* querela il 14 gennaio 1907 in *unico* e *complessivo* atto dichiarava di voler

confermare a carico dei gerenti dei *giornali suddetti* e di chiunque altro risultasse penalmente o civilmente responsabile delle pubblicazioni, nonchè a carico dei direttori dei *giornali medesimi*, quali civilmente responsabili. Senonchè successivamente il Procuratore del querelante Occhi, avv. Lollini dichiarava in nome e nell'interesse del suo mandante di voler mantenuta la suddetta querela nei soli rapporti del « *Corriere d'Italia* » e non della « *Tribuna* », con la quale si era in via di accomodamento per un formale atto di desistenza, che effettivamente ebbe luogo il 26 luglio 1907. Ciò non pertanto continuavasi ed esaurivasi la istruttoria in confronto dell'altro giornale querelato e, cioè, contro Savigni Francesco, Manni Ernesto e De Felice Gaetano — quest'ultimo quale civilmente responsabile — i quali venivano deferiti al giudizio del Tribunale, « per avere il Savigni nella sua qualità di corrispondente « ed il Manni nella sua qualità di gerente del « *Corriere* « *d'Italia* » **propalato che nel memoriale di Pio Naldi « il Procuratore generale di Lucca Antonio Occhi « fosse designato quale autore materiale dell'assas- « sinio del conte Bommartini** ecc. »; mentre con la stessa ordinanza del Giudice istruttore dichiaravasi, non farsi luogo a procedere a carico degli altri querelati, Pelliccioni Pericle e Peruginelli Enrico, per avvenuta remissione di querela.

4. Fu perciò che innanzi al Tribunale la difesa degli imputati chiese che, trattandosi di diffamazione commessa da più persone ma sempre a base degli stessi fatti che costituirebbero *un'unica lesione giuridica così come l'apprese il querelante che giudizialmente se ne dolse*, e la remissione fatta a favore di taluni dei querelanti giovando anche agli altri per testuale disposizione di legge (art. 88 Cod. pen.), il Collegio dichiarasse operativa la remissione fatta a favore di Pelliccioni e Peruginelli anche nei riguardi degli altri imputati. Ma il Tribunale non credette di dovere accogliere questa eccezione e con sentenza 25 aprile 1908, ha condannato gli imputati alla pena di mesi 10 di reclusione e L, 833 di multa.

Avverso questa sentenza e contro le ordinanze emanate nel corso del dibattimento i condannati hanno interposto appello deducendo motivi di rito e di merito, ai quali ci riportiamo, intrattenendoci, con questa memoria, più particolarmente sui due punti sostanziali della causa e che l'assorbono, per dir così, e la esauriscono in ogni suo lato giuridico; e, cioè:

a) sulla estinzione dell'azione penale anche nei riguardi dei nostri clienti per effetto della remissione di querela avvenuta nel modo anzidetto;

b) sulla inesistenza del delitto previsto dall'art. 393 Cod. pen. per assoluta mancanza degli elementi *obbiettivi*

e *subbiettivi* che ai termini di legge debbono integrarne il concetto.

*
* *

a) *La remissione di querela a favore di Pelliccioni e Peruginelli è operativa rispetto a Savigni e a Manni.*

5. Il capoverso dell'art. 88 ha un significato di alta importanza morale e giuridica. Supporre, infatti, che l'offeso possa insistere per la punizione di taluno dei suoi offensori e transigere con altri vuol dire supporre una delle più grossolane sconvenienze che possano pensarsi o commettersi nell'anticamera della giustizia. D'altra parte la *indivisibilità* dell'azione penale, — che è sempre pubblica anche quando per metterla in movimento occorre la querela della persona offesa e danneggiata, — non consente sdoppiamenti processuali sia nella istruttoria, sia in giudizio. Ma non è tanto questo riflesso che impone la più razionale ed ampia applicazione del suddetto capoverso, quanto quello che promana dal fondamento scientifico dei reati perseguibili a querela di parte e più precisamente dai caratteri differenziali tra questo istituto ed ogni altro di diritto privato. Il diritto di querela non è un diritto di ordine privatistico; e quindi l'interesse privato del singolo deve essere coordinato all'interesse pubblico. Conseguentemente il querelante non può come l'*attore* in giudizio civile scegliere tra più persone quella che deve essere assoggettata alla pena e stipulare con le altre un

amichevole componimento, giacchè egli non ha e non esercita un diritto di azione penale, ma deve soltanto dichiarare agli organi della giustizia punitiva se intenda o meno che gli organi stessi procedano per quella determinata *lesione giuridica* che gli venne cagionata.

E non soltanto lo spirito ma la stessa lettera della legge impone l'accoglimento della nostra tesi.

« La remissione a favore di uno degli imputati giova anche agli altri » (così il capoverso dell'art. 88). Ciò che espressamente si richiede dalla legge per l'applicazione di questo saggio principio non sono già le tipiche e tradizionali figure della *correità* o *complicità* nel medesimo fatto materiale, sibbene *unicità processuale* (istruttoria o giudizio) e la *identità della lesione giuridica.* E nella specie concorrevano precisamente cotesti estremi, perchè il corrispondente del giornale la « *Tribuna* » era *coimputato* del corrispondente del « *Corriere d'Italia* » nel procedimento penale iniziato a carico di entrambi in base e per effetto dell'*unica* querela sporta e con unico atto dall'Occhi contro di essi per le stesse notizie riferibili all'identico argomento (il memoriale dell'ergastolano Pio Naldi).

6. Che poi concorresse la *identità della lesione giuridica* è del pari evidente. Unico era il *fatto* di cui lagnavasi il querelante; quello di essere designato pubblicamente come l'autore o il complice dell'omicidio del conte Bon-

martini, designazione che contemporaneamente nelle medesime circostanze di luogo e sotto la pressione delle stesse necessità di *reportage* sarebbe stato fatto dal corrispondente della « *Tribuna* » e del « *Corriere d'Italia* ». La sola divergenza della estrinsecazione delle pretese attività delittuose dei due corrispondenti era nel *mezzo*, e cioè il giornale, ma la obbiettività giuridica e la obbiettività reale del reato coincidevano; ed è ovvio osservare che questo e non il *mezzo* adoperato venivano integrando quella unicità di lesione giuridica di cui si è sopra discorso e dalla quale, agli effetti della piena applicazione del capoverso dell'art. 88, faceva perfetto riscontro la unicità processuale o giudiziale.

Una diversa soluzione condurrebbe ad assurdi logici e giuridici.

Suppongasi che i due giornalisti si fossero messi d'accordo per attaccare veramente la buona reputazione del querelante, ed avessero stabilito di pubblicare ciascuno nel rispettivo giornale non la semplice notizia di un fatto, — compito normale e costante del corrispondente, del cronista o del *reporter*, —ma l'attribuzione per proprio conto e di propria iniziativa di fatti ledenti l'onore e la reputazione del querelante Occhi; evidentemente in questo caso non si sarebbe potuto asserire che la remissione a favore di uno dei due querelati non dovesse estendersi *ipso iure*

all'altro per non essere i querelati stessi *correi* e *complici* dell'identico reato; e tuttavia concorrerebbe sempre la sola e la stessa divergenza che si riscontra nella ipotesi attuale, e, cioè, la circostanza che le due pubblicazioni sono state fatte in due giornali diversi: dunque non è e non può essere questa divergenza atta ad eliminare quella *identità* ed *unicità* di lesione giuridica, di querela, di procedimento penale ecc. che di per sè rende operativa ed estensibile a favore del Savigni e del Manni la remissione di querela fatta dall'Occhi a favore del Pelliccioni e del Peruginelli.

La Suprema Corte di Cassazione ha perfino proclamato che non occorre neanche che le diffamazioni siano state commesse nello stesso tempo e nello stesso luogo dalle diverse persone imputate per doversi far luogo all'applicazione del disposto dell'art. 88. « Le diffamazioni commesse da più persone in tempi e luoghi diversi (Cass. 20 ottobre 1900 in c. Tangorra. Est. Bruni) **ma sempre a base degli stessi fatti** *costituiscono unica offesa e la remissione per uno degli imputati giova agli altri, benchè più sieno le querele sporte successivamente ed innanzi a magistrati diversi* ».

E che dire, dunque, quando invece — come nel caso nostro — la querela sia stata unica e prodotta innanzi allo stesso funzionario, e siavi stata altresì la identità delle

circostanze e condizioni di luogo così rispetto alla spedizione come alla destinazione delle corrispondenze incriminate? « Nei reati di azione privata (così la ricordata sen-
« tenza della Corte Suprema) il querelante che si crede
« leso non ha facoltà di dire che sieno reati per uno e
« non lo sieno per un altro, e non può servirsi della ven-
« detta sociale, secondo i suoi calcoli e le sue simpatie;
« e perciò l'art. 88 dispone ecc. Nè le circostanze di tempi
« e luoghi diversi ove le due querele furono presentate
« *influiscono menomamente per mutare il fine ontologico*
« *della legge* »;......(P. Foro Italiano 1900, II, 516).

---

b) *Sull'assenza dell'elemento obbiettivo del reato di diffamazione.*

7. Le considerazioni e le conclusioni testè rassegnate alla Ecc.ma Corte di Appello in ordine alla *base di fatto* delle pubblicazioni querelate, ed il rilievo che il querelante in *sostanza,* tanto rispetto al giornale la « *Tribuna* » quanto rispetto al « *Corriere d'Italia* », lagnavasi di venire designato come un possibile partecipe alla uccisione del Bommartini, d'onde la *unicità della offesa* e le conseguenze giuridiche superiormente svolte, — chiariscono anche fin da ora l'equivoco giuridico che vizia la querela, la istruttoria,

il giudizio e la sentenza di condanna relativamente al materiale *del reato* per cui a Savigni e a Manni è stata inflitta la reclusione.

Basta da un lato leggere la querela, la citazione, la intestazione della sentenza ecc., e dall'altro tener presente il contenuto dell'art. 393 Cod. pen. per accorgersi subito che Savigni e Manni non hanno commessa alcuna diffamazione non avendo essi attribuito all'Occhi il fatto che lo indusse a querelarsi, quello, cioè, che egli aveva potuto comunque in qualità di *correo* o di *complice* prendere parte nell'omicidio del Bommartini; ma hanno dato invece notizia, che uno degli autori dell'omicidio, già condannato, aveva fatto delle rivelazioni, presentato un memoriale ecc. accusando l'Occhi di essere stato ecc., — il che in buono e corretto linguaggio giuridico vuol dire — quali che fossero i commenti e gli apprezzamenti della notizia stessa — che Savigni e Manni *attribuivano* a carico di Occhi la esistenza di una accusa *formalmente* legale. Se poi tale accusa fosse giusta o ingiusta, fondata od infondata, calunniosa o veritiera, non importa rilevare ai fini e nei riguardi dei nostri clienti; ciò che importa di stabilire si è che *il fatto* dell'esistenza del memoriale o della denuncia da parte di Pio Naldi sussisteva e che questo fatto era proprio quello che integrava il concetto di attribuzione testè rilevato.

Ora se in questa attribuzione o propalazione di un

fatto vero e certo (la esistenza delle accuse nel memoriale di Pio Naldi) si concreta la imputazione — e in niun altro fatto ed elemento di fatto esso potrebbe concretarsi — noi diciamo che la propalazione stessa anzichè costituire il materiale di un reato di diffamazione, rappresenta invece la esplicazione di un'opera legittima e doverosa. Ma supponiamo che non fosse tale; supponiamo che fosse avventata, temeraria la propolazione della esistenza e del contenuto del memoriale di Pio Naldi; supponiamo che il fatto del corrispondente troppo sollecito dell'adempimento del suoi doveri, troppo zelante del suo ufficio di giornalista informato e coscenzioso avesse cagionato danno al Sig. Occhi, — il voler vedere in questa ipotesi (in realtà del tutto insussistente) l'elemento obbiettivo della diffamazione invece che un fatto colposo determinante eventualmente l'obbligo del risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1151 Cod. civ., significa fraintendere il fondamento dei diritto punitivo in generale, più che gli estremi del reato previsto dall'articolo 393, Cod. penale.

Ma può sul serio considerarsi *illecito, colposo,* lesivo il fatto del corrispondente di un giornale che, avuta notizia della esistenza di una grave denuncia a carico di taluno, riferibile ad un processo che già tenne viva e desta l'attenzione dei pubblico, si affretta a darne notizia al suo giornale, circondando da prima la notizia stessa delle op-

portune riserve e poscia, — quando tale notizia è già sulla bocca e nella coscienza di tutti, e ripetuta nei pubblici e privati ritrovi, e ripetuta in altri giornali — discorrendone liberamente come chiunque altri fece o avrebbe potuto e *dovuto* fare, accennando a dettagli od induzioni *inseperabili dal concetto e dal fatto* della *notizia,* ed incitando e stimolando chi di ragione a fare luce piena, chiara, tranquillizzante? Per rispondere affermativamente a questa proposizione bisognerebbe davvero aver un senso sociale e giuridico assai ottuso; bisognerebbe dimenticare la funzione del giornalismo nella vita moderna; bisognerebbe ammettere che la persecuzione dei reati, che è e deve essere aspirazione di ogni onesto cittadino, debba invece restare affidata al *caso*, anzichè alla collaborazione, indiretta sì, ma sempre efficace e decisa, di tutti i consociati, i quali hanno il *diritto* di esigere che gli organi repressivi procedano per stabilire la verità su di una denuncia grave, ed il *dovere* d'illuminare per quanto è in loro potere la punitiva giustizia.

Nel *giornale* sta tanta parte di attività ed efficacia intellettuale; « esso, come insegna l'ELLERO, è una delle istituzioni che per consenso quasi unanime compie una missione civilizzatrice e diventa, come dice stupendamente un illustre maestro, eforato morale superiore a tutti (1).

(1) PESSINA — La libertà, § 1, pag. 146.

La stampa, scrive il BECCARIA, rende il pubblico e non alcuni pochi depositari delle sante leggi (1). La libertà che la stampa ha conquistato palmo a palmo, dopo lotte fiere e secolari è, secondo BLACKSTONE, veramente essenziale alla natura di uno stato libero (2); onde chi la restringe o l'opprime, impedisce o ritarda la libertà ».

Il narrare che la stampa fa, ha carattere di interesse pubblico; il notiziario, la cronaca è una necessità quotidiana della vita moderna; è un elemento indispensabile di questa vita. Si ha un bel dire che la missione della stampa si eleva ben al di sopra delle minuzie pedestri del fattarello; ma intanto si può invece affermare che la nota caratteristica sua è attualmente, e tende a divenire ognor più, codesto notiziario. Il notiziario largo e rapido è un obbligo che il pubblico ha imposto ormai al giornalista, non appagando il quale il giornale perisce.

Senza cronoca, come scrive bene il COGLIOLO — non c'è giornale; senza racconto di fatti belli o brutti, onorevoli od infamanti, non c'è cronaca.

---

(2) BECCARIA - **Dei delitti e delle pene, § V., pag. 13.**

(3) BLACÊSTON — **Commentaires sur les hois, anglaises,** avec notes de Christian, pag. 454.

« Il giornale moderno, osserva il GASCA, è fatto si può dire dai *reporters,* dagli informatori.

Tanto più diffuso ed accreditato esso diventa, quanto più numerosi, perspicaci ed attivi *reporters* lo informano. Non occorre più una redazione enciclopedica dal bello stile; occorrono giovani che abbiano la scaltrezza, la sagacia e l'audacia d'un eccellente delegato di pubblica sicurezza, per tenere occhi ed orecchie aperte a tutti gli « accidenti quotidiani, » per fiutare i fattacci, inquisirne i particolari, seguire il bandolo degl'intrighi misteriosi; occorre che abbiano la sagacia di un ottimo giudice Istruttore, magari la petulanza di uno sbarazzino per far *cantare* testimoni ed interessati e strappar loro una notizia che nessun altro giornale abbia ancora propalato.

Si potrebbe dire che il giornale moderno è fatto dai cronisti locali, dai reporters giudiziari, militari, sportivi; il resto è dato dalle agenzie telegrafiche, dalle forbici e dalla pastetta. »

E chi può dar torto al giornale se il pubblico preferisce ad un grave articolo di politica, di finanza e di sociologia, la relazione di una corsa di cavalli, o di una gara di automobili col relativo totalizzatore? Chi può dargli torto, se oggi il pubblico ricerca avidamente, più che la soluzione di problemi economici o finanziari, il resoconto di un processo celebre, le notizie degli avvenimenti di

tutto il mondo, che trasmettono, ad ogni ora, le agenzie telegrafiche, i corrispondenti speciali, ed i *reporters* più abili? Oggidì il pubblico che legge il giornale non ha più condizioni mentali da sostenere la fatica di un ragionamento, il quale si stenda oltre un paio di paragrafi; cresciuto a dismisura il numero dei lettori del giornale, ma non accresciuta in proporzione la loro coltura, gli articoli seri sono per essi fatica sprecata. »

***

Il giornale quotidiano è oramai diventato uno strumento sociale — del quale nella nostra civiltà non possiamo più fare a meno — ed il pubblico esige di avere da lui la maggior copia di notizie e conoscere per mezzo di lui tutti gli avvenimenti del giorno che possono interessarlo. Se il giornale non fornisce ogni giorno questo pane quotidiano alla curiosità del pubblico, questo non legge il periodico e lo lascia morire d'inedia.

Se dunque questa è la missione del giornale; se il corrispondente compie un ufficio identico a quello del cronista e del reporter, è vano parlare d'illiceità quando il corrispondente pubblica una notizia che ha appreso e che ha il dovere di riferire qualunque sia poi il commento che egli vi viene facendo. Ma che dire quando la notizia riflette la perpetrazione di un reato o la possibilità (anche la

mera possibilità si noti) che altri, insieme a quelli che già furono condannati, abbia potuto parteciparvi? « La nostra giurisprudenza (dice l' ALIMENA, *I limiti e modificatori delle imputabilità* v. 3° pag. 142) ha deciso che non è reo di diffamazione chi, vedendo una persona che si china a terra e raccolto un oggetto se lo mette in tasca e va via, la denunzia per appropriazione di cose smarrite, senza sapere che quell'oggetto si appartiene a lei: ed ecco perchè la condanna di quel giornale che aveva reso di pubblica ragione i maltrattamenti inflitti ad un bambino, si deve ad errore del giudice piuttosto che ad errore del codice; perchè si trattava di propalare in buona fede un *fatto creduto vero e che se fosse stato vero avrebbe costituito un delitto. E deve esser così*; *diversamente chi mai oserebbe denunciare un delitto?* »

Recentemente il GISMONDI in una pregevolissima monografia che non è davvero tenera per i diffamatori (vedi *Giust. Pen, 908 fascic. 42*) ha osservato che « dal funzionario di P. S. che per adempiere ai doveri del suo ufficio investiga e riferisce sul conto di un privato cittadino, al privato cittadino che si rivolge ai funzionari di P. S. per invocare la tutela della polizia; dal testimone che ha l'obbligo di dire tutta la verità a carico di chiunque, al patrocinatore che narra o commenta le cose altrui; dalle pubbliche commissioni d' inchiesta che svelano gli atti

disonesti non soltanto dei pubblici funzionari ma anche dei privati cittadini agli agenti di informazioni debitamente autorizzati che a scopo di speculazione investigano nei *rapporti* più intimi e delicati e forniscono notizie per matrimoni e per querele di adulterio, al *reporter e al cronista di un giornale che riferiscono e fanno stampare la notizia dell'arresto, del fallimento o del suicidio del giorno,* ecc. si ha tutta una serie di **legittime** narrazioni e divulgazioni, perchè dipendenti dall'esercizio preciso di facoltà o di obblighi; quelle espressamente riconosciute e questi imposti dal diritto ». Narrazioni e divulgazioni legittime son quelle del *giornale*, perchè il fatto della divulgazione di una notizia è obbiettivamente giustificato (*iuris executio non habet iniuriam*) anzi imposto dalla finalità del giornale e del *reportage* che sono istituti giuridici-sociali per eccellenza: e quindi è assurdo supporre che la narrazione, divulgazione, diffusione e commento di notizie possano costituire materiale diffamatorio. É soltanto *l'invenzione, la dolosa creazione di una notizia* che può dar luogo, ove si tratti di pubblicazioni giornalistiche e specialmente di corrispondenze, al reato previsto dall'art. 393 Cod. pen., mentre l'eventuale colpa o leggerezza del cronista o del corrispondente potrà soltanto, come si disse, autorizzare l'esperimento di un'azione civile per danno.

c) *Manca completamente nella specie ogni più lontana traccia dell'elemento soggettivo del reato di diffamazione.*

9. Questo secondo punto della nostra indagine di merito integra, ribadisce e chiarisce le cose fin qui dette relativamente all'assenza dell'elemento obbiettivo.

Se, infatti, perchè taluno possa essere ritenuto colpevole di diffamazione, occorre anzitutto che egli abbia *attribuito,* vale a dire *imputato* un fatto diffamatorio, occorre poi che tale attribuzione od imputazione egli abbia *commessa* volontariamente e, cioè, con il concorso della sua attività psichica. Quindi trattandosi di fatti diffamatorii riferibili alla partecipazione nella consumazione di un delitto di omicidio occorre che il narratore o divulgatore abbia egli *voluto* attribuire i fatti stessi. Come vedesi noi veniamo senz'altro accettando la più rigida ed ortodossa teorica in tema di *dolo* nelle diffamazioni, perchè la posizione *soggettiva* ed *oggettiva* degli appellanti è così forte e sicura, che si può ben prescindere da ogni ulteriore riflesso circa una più delicata ricerca *soggettivista.*

E così non abbiamo bisogno di ricorrere alla natura del *fine* che animò il corrispondente del *Corriere d'Italia* e che indubbiamente fu sociale, nobile, altruistico; non ab-

biamo neanche bisogno di dimostrare che il *dolo* non è in sostanza mero fenomeno di coscienza, ma è attività *volitiva* ed *aggressiva* dei beni giuridici altrui; che come nei casi di *animus consulendi, corrigendi, defendendi,* ecc. nonostante la volontarietà della narrazione e la coscienza della potenzialità lesiva delle cose narrate, manca l'elemento soggettivo del reato di diffamazione perchè l'animo dell'agente non è in realtà indirizzato contro il patrimonio morale della persona a cui le narrazioni stesse si riferiscono, così anche nei casi di mera narrazione giornalistica questo concetto di investimento dell'altrui onorabilità esula completamente: non abbiamo bisogno di ricordare alla Corte Ecc.ma che la più recente giurisprudenza del Supremo Collegio è appunto nel senso di dover richiedere la prova chiara, precisa, specifica dell'*animus iniuriandi* sempre, sia che si tratti di diffamazione, sia che si tratti di semplice ingiuria: che la classica e pura teoria carrariana intanto riscontra i caratteri della punibilità nella propalazione dei fatti altrui in quanto questa propalazione è il prodotto e la estrinsecazione di un animo maligno; che tutti gli scrittori dell'una e dell'altra scuola, i commentatori del nuovo e dei vecchi Codici, gli illustratori dei lavori preparatorii e dei motivi della legislazione attuale, i propugnatori di future riforme, tutti sono concordi nel ripudiare la materialistica concezione di quella errata interpretazione che parve per un momento insinuarsi nella nostra

prassi giudiziaria, ma che fu ben presto ricacciata nel nulla: che un fatto determinato e capace di gettare il disonore sopra una persona può essere a questa attribuito o con la scienza della falsità, oppure con ignoranza del vero, e questa ignoranza essere soltanto accidentale, oppure derivare da trascuratezza semplice o da trascuratezza favorita da animo ostile, da odio, da inimicizia; che queste sono situazioni fra di loro diverse e che dalla giustizia si debbono valutare diversamente: che bisogna distinguere il libellista o diffamatore vero dall'appassionato censori — non abbiamo bisogno di chiarire che, come in ogni altro argomento di diritto penale, così in questo della diffamazione il principio dominatore del problema deve essere desunto dall'*animo* dell'accusatore, perchè non basta la parola oltraggiante, ma occorre l'animo diretto ad offendere (CARRARA, *Prog.* paragr. 1812;) che secondo i criteri razionali è chiaro non potersi parlare di delitto doloso quando manchi la intenzione offensiva del diritto altrui (MAINO, Cod. pen. it, v. 2°, n. 2466): che ogni delitto contiene un dolo specifico o speciale che dir si voglia, e che supporre che il delitto di diffamazione soltanto non debba averlo è semplicemente assurdo (ALIMENA, *Delit. contro la persona* pagina 419) il quale richiama le opinioni di Chassan, Haus, Nypels, ecc. Non dobbiamo insistere nella dimostrazione di un vecchio errore e di un vecchio equivoco per cui si è creduto nientemeno che attribuire ad un lievissimo

mutamento della locuzione del testo definitivo dell'articolo riguardante il delitto di diffamazione nel nuovo Codice (la parola *diretto a*...) un significato esorbitante ed arbitrario, come se la eliminazione di una parola potesse sovvertire e distruggere tutta la storia, la elaborazione e la interpretazione autentica dell'articolo stesso insìeme al principio fondamentale della *soggettività* nei reati sanciti dall'art. 45 Cod. pen.: nè dobbiamo ulteriormente dimostrare che se l'art. 393 del Cod. penale italiano non parla di *motivi onesti,* di *giusti fini,* di *pubblico interesse*, ecc. quali elementi che escludono la diffamazione, come invece fanno i Codici ungherese, olandese, norvegese, zurighese, presuppone però sempre che l'attività dell'agente si estrinsechi *malignamente, maliziosamente,* in una parola *dolosamente,* espressione ormai acquisita al nostro patrimonio giuridico penale ed alla coscienza popolare.

Noi possiamo prescindere da tutti questi rilievi e da queste considerazioni che la scienza, la giurisprudenza, la vita ci suggeriscono perchè nella specie non si contestò — come già dicemmo — (e non lo si sarebbe davvero potuto fare) al corrispondente del « *Corriere d'Italia* » di avere *attribuito* al querelante Occhi il fatto di essere stato complice dell'omicidio del conte Bommartini: ed è ovvio che se non fu il corrispondente quegli che *materialmente attribuiva* all'Occhi cotesto fatto determinato, tanto meno

egli poteva spiegare in siffatta *attribuzione* la sua attività *psichica* ed una supposta *intenzione dolosa e maligna.*

E nè possiamo prescindere anche per quanto riguarda quelle ulteriori voci circolanti all'epoca della presentazione del memoriale Naldi in Bologna, relativamente al luogo in cui si sarebbe trovata *la persona* denunciata nel memoriale, quando venne commesso l'omicidio del Bommartini, ecc., perchè siffatti particolari o dettagli che il giornale fotografò non debbono essere appresi e valutati come elemento di fatti inscindibili dalla *notizia fondamentale* circa la esistenza del memoriale Naldi, esistenza vera e provata, ciò che la sentenza appellata ha riconosciuto, traendone però conseguenze logiche e giuridiche evidentemente errate; perchè i ripetuti dettagli da un lato non integrerebbero di per se stessi nè il concetto *di fatto determinato,* nè quello di semplice *fatto*, e dall'altro essi secondo il contenuto e la dizione della imputazione stanno a rappresentare non già il materiale diffamatorio, ma unicamente ciò che sarebbe valso ad individualizzare la persona che Pio Naldi veniva accusando.

Comunque non possiamo non ricordare una elaborata e dotta ordinanza del Giudice Istruttore presso il Tribunale di Napoli in causa Arcopinti ed altri (*Giurisp. Penale* XIV-25) in tema di pubblicazioni giornalistiche, con la quale è perspicuamente posta nei suoi veri termini ed esaurientemente

svolta la questione giuridica della pretesa responsabilità penale del cronista o del corrispondente che riferisce il fatto o notizie nell'adempimento dell'ufficio suo.

« Il pubblicista (così la citata ordinanza) per non essere tacciato di negligenza raccogliendo una falsa notizia non è obbligato ad attendere l'esito di tutte le indagini, e magari di un procedimento, per far noto al pubblico il fatto vero in tutte le sue circostanze, accertate dalle autorità legali o con sentenza di magistrato. La cronaca del giornale non è la stessa cosa della sentenza, e male affida il suo giudizio sugli uomini e sulle cose chi lo poggia unicamente su quella. La cronaca registra il fatto come si presenta nell'ora in cui viene appresa; nell'ora necessaria al fatto stesso può assumere per nuove indagini fisonomia diversa. Il pubblicista manca al suo dovere verso il giornale se non pubblica la notizia con sollecitudine; e manca al rispetto del diritto altrui solo quando per ragioni *proprie* altera le nozioni del fatto. Si entra perciò nel campo dell'indagine morale che forma la base di ogni penale responsabità. E non giova contrastarla facendo ricorso all'art. 28 dell'editto 26 marzo 1848 e alla antica teorica che afferma il dolo speciale della ingiuria consistere nel sapere che si viene ad infamare un proprio simile, e che perciò si debba prescindere dalla indagazione del fine e della buona fede dell'imputato. È noto che i reati di libello famoso e d'ingiurie commesse a mezzo della stampa non

furono creazione di quell'Editto, perchè già erano previsti dagli art. 617 e 618 del Cod. pen. del 1859, allora vigente, ma venne semplicemenle aggravata la pena con gli art. 27 e seg. della legge del 1848 ».

« Successivamente il nostro legislatore con legge del 22 novembre 1888 nell'art. 4 esplicitamente dispone che con la pubblicazione del nuovo Cod. pen. restavano abrogati gli art. 17, 27, 28 e 29 della legge sulla stampa. Ed è ovvio che il reato deve essere valutato nella sua configurazione giuridica non per la pena stabilita dalla legge, ma per la sua natura intrinseca derivante dall'indole ontologica del fatto punibile. Ora se l'abolizione degli art. 17, 27, 28 e 29 dell' Editto Albertino fa rientrare i reati di diffamazione e d'ingiuria a mezzo della stampa fra i delitti comuni, senza fare ricorso ai lavori preparatori del codice, che non offrono elementi bastevoli a concretare la sicurezza sopra una tesi anzichè sull'altra, nè alla larga giurisprudenza sempre discorde, due elementi sicuri illustrano la verita del principio che veniamo affermando: il *testo della legge* ed i *criteri di ragione* ».

« Invero, per l'art. 45 del Cod. pen. che sanziona la norma positiva di ogni imputabilità legale, e da cui non può sfuggire quella per la diffamazione, il diffamato deve aver *voluto* il fatto della diffamazione, *e deve averlo voluto come tale.* I criteri di ragione dànno poi come base

di ogni imputabilità politica la lesione di un diritto altrui. La quale, s'intende, integra la figura di un delitto, in quanto colui che se ne rende responsabile ha avuto intenzione di nuocere, e non di esercitare un diritto proprio con uno scopo giuridico e lecito. Come nell'orbita dei delitti contro l'integrità della persona fisica non può imputarsi al chirurgo responsabilità penale per l'amputazione di un'arto, roso da cancrena: così nell'orbita della vita morale, non può imputarsi al cittadino il libero esercizio del diritto di parola e di pensiero, se non quando con l'arma di quel diritto si vuol colpire volutamente un altro nella sua integrità morale. É perciò che la scuola insegna come scriminanti l'*animus iocandi, consulendi, corrigendi,* e che non formano materia di piati giudiziari le pubblicazioni della cronaca giudiziaria e di sentenze che tutti i giorni rivelano nelle riviste giuridiche fatti lesivi dell'onore altrui. »

Nell'abolito Codice pen. Sardo, una disposizione esplicita, l'art. 579, escludeva la diffamazione circa i fatti che l'autore dell'imputazione aveva obbligo, per ragione delle proprie funzioni o del proprio dovere, di rivelare; ma il legislatore nostro non sentì il bisogno di riprodurre quella disposizione che già è sancita nella ragion logica dei fatti umani e nella universale coscienza giuridica. La giurisprudenza è venuta poi gradatamente accettando la teorica più sicura richiedendo il *dolo* per co-

stituire la diffamazione e l'ingiuria, ed ha affermato che devesi escludere il reato in chi in buona fede aveva stampato la notizia d'un fallimento; in chi aveva pubblicate notizie riguardanti la condotta di persone incaricate di pubblico insegnamento; in comunicazioni fatte da un sindaco o consigliere comunale o sulla condotta d'impiegati, ecc. E tanto più è necessaria l'indagine sul *dolo* quando trattasi di pubblicazione giornalistica, per la quale se non deve concedersi una speciale garanzia ai giornalisti per esercitare il loro apostolato nell'interesse della cosa pubblica, devesi però concedere la garentia comune a tutti i cittadini perchè il mezzo adoperato, la stampa, non riesca elemento di costrizione per la libertà individuale ».

Questa è la verità giuridica, della logica e del buon senso; e quindi noi difendendo la causa di Savigni e di Manni non altro facciamo che riferirci a questi che sono i grandi e i veri regolatori dei fatti e dei rapporti umani e sociali; e chiedendo che Voi, Eccellenze, nella Vostra alta saggezza ripariate alla sentenza dei primi giudici, dichiarando inesistente il reato ascritto agli appellanti, null'altro facciamo che invocare la giusta e dovuta riparazione di un grave ma fortunatamente ancora riparabile errore.

Roma, novembre, 1908.

Avv. **FRANCESCO DI BENEDETTO**, *estensore.*
Avv. **GIUSEPPE BERSANI.**

APPENDICE

CORRIERE DITALIA, n. 135 — *Le pretese rivelazioni di Naldi.*

Ci telegr. da Bologna, 10 dic.:

Proveniente dalla Procura Generale di Torino è giunto al Procuratore Generale di Bologna **il** *memoriale* di Pio Naldi. Esso consta di sole 10 paginette di scrittura finissima tutte di pugno del Naldi il quale in questo scritto fa le **annunciate rivelazioni. Dice, cioè, il nome dell'autore materiale del delitto** il quale ora trovasi all'estero; descrive inoltre come fu preparato e come si svolse il terribile dramma della famiglia Murri. *Secondo quanto dice il Naldi* vi sarebbero circostanze nuove che getterebbero una nuova luce sulla fosca tragedia.

***

CORRIERE D'ITALIA, n. 136. — *Le nuove revelazioni del Naldi sul delitto di Bologna*:

Ci telegrafano da Bologna, 11 dicembre:

Nel memoriale del Naldi che ora trovasi presso il Procuratore Gene-

LA TRIBUNA, n. 346. — *Le rivelazioni di Naldi.*

Ci telegr. da Bologna, 13 dic.:

Il memoriale che Pio Naldi ha scritto recentemente nel reclusorio di Volterra e nel quale fa *importanti rivelazioni all'assassinio del conte Bonmartini* si trova presso questo Procuratore Generale comm. Barracano. Tale documento è tenuto segretissimo; non pertanto sono in grado di dare qualche notizia intorno al suo contenuto.

Pio Naldi, dopo il ricorso fatto alcuni mesi or sono, in cúi si lagnava di essere stato dimenticato dalla famiglia Murri, vedendosi inascoltato si è ora deciso a fare una nuova versione dello svolgimento del dramma. *Egli dice* di essere stato ingiustamente condannato come uccisore del Bonmartini, poichè *l'esecutore materiale del delitto fu un altro individuo. E ne ja il nome: Costui sarebbe un certo Occhi, un giovanotto bolognese che era amico del Naldi e che come costui viveva nelle bische e che pochi giorni prima del delitto fu*

rale di Bologna *esso accusa* quale autore del delitto **un certo Occhi** che attualmente si trova in America.

Fa inoltre i nomi di altre due persone che avrebbero partecipato al dramma di casa Murri.

*
* *

CORRIERE D'ITALIA, n. 138.— *Il memoriale di Naldi.*

Ci telegr. da Bologna, 13 dic.:

Quanto vi ho telegrafato sul memoriale di Naldi è perfettamente esatto; **in esso si dice che** *l'esecutore materiale dell'assassinio fu un* **certo Occhi**, figlio di un negoziante di legname di qui.

Quando si svolse il processo a Torino, ritornò in Italia, venne a Bologna; andò a Torino, ma scomparve otto giorni prima del verdetto, perchè era corsa la voce che all'ultimo momento il Naldi avrebbe fatte le nuove rivelazioni.

E per impedire queste rivelazioni vi fu tutto un lavoro di retroscena di cui già se ne conoscono i particolari.

veduto insieme al Naldi in animato colloquio nelle vicinanze del teatro comunale.

L'Occhi che appartiene ad una distinta famiglia ma che per la sua **condotta riprovevole** *è stato messo da qualche anno fuori di casa,* **sparì da Bologna poco dopo la tragedia Bonmartini e finì in America**. *Molti commentarono quella strana coincidenza; ma vi fu assicurò che l'Occhi aveva da vario tempo deciso di emigrare e che soltanto per caso il suo viaggio all'estero era avvenuto in quell'epoca.*

Nell'istruttoria del processo Murri vi sono alcune pagine dedicate all'Occhi, ma dalle indagini fatte sia dall'autorità di P. S., sia dall'autorità giudiziaria, non parve che il giovane fosse da ritenere complice dell'assassinio del Bonmartini.

La rivelazione del Naldi trapelata in queste ultime ore e subito diffusasi, non ha fatto l'effetto, come potrebbe credersi, di un *coup de foudre,* poichè *qui nessuno ha mai creduto*

Ora viene il memoriale che determina nuove circostanze della grave tragedia Bonmartini, e porta sulla scena nuovi attori ; ma basterà questo per riaprire il processo ?

Dovrebbe bastare, ma ora la lotta che si sta impegnando, per quanto ancora occulta, si presenta sotto forma più temibile del primo periodo. E si capisce. Quindi un lavoro affannoso per impedire che a Bologna la pubblica opinione si impressioni e creda sulla gravità delle nuove rivelazioni del Naldi.

Ma non solo: il lavoro di retroscena si sta già facendo in alto, affinchè tutto rimanga soffocato. Però si presenta un'altra incognita.

Il Naldi, dato che si voglia lasciare il suo memoriale lettera morta, si rassegnerà od aggiungerà altre circostanze specifiche come accenna in una frase del memoriale stesso, per raggiungere lo scopo della revisione del processo? La zia del Naldi interrogata da alcuni giornalisti non ha voluto dir nulla, ma si sa che in una conversazione intima avrebbe *che la tragedia Bonmartini si sia volta come appare nel processo, e perchè chi ebbe consuetudine col Naldi non credette mai che esso sia stato l'uccisore del Conte, ma immaginò che fosse stato invitato da Tullio Murri in casa Bonmartini per essere aiutato a disperdere le tracce dell'assassinio.*

D'altra parte chi assistette al dibattimento, ricordando come il Naldi anche nei momenti più tragici si lasciasse sfuggire sorrisi molto equivoci, tanto che il presidente dovette più volte riprenderlo, *si convinse appunto che l'imputato sapesse ben più cose di quanti avvocati e magistrati credevano di sapere, e ridesse della gran commedia che si stava recitando nell'aula della giustizia.*

Le rivelazioni del Naldi hanno riaccese tutte le dispute che per tanti mesi si fecero per tentare di dissipare il mistero che avvolgeva il sanguinoso dramma, *dispute che servono soltanto ad esumare ricordi an-*

detto: *Era ora che il mio nipote parlasse. Però anche questa volta non credo che abbia detto ancora tutto, ma spero bene che lo dirà.*

La pubblica opinione qui non si è grandemente impressionata, perchè è interceduto troppo tempo dalla chiusura del processo di Torino ad oggi. Allora si sperava che Naldi all'ultimo momento avrebbe fatte delle rivelazioni. Ma non lo fece e si riversò nell'animo di molti una specie di delusione.

E il magistrato affronterà la nuova lotta, esperirà tutti i mezzi indicatigli dalla legge?

Vedremo in seguito: certo la procura generale si occuperà del memoriale dopo le feste.

nebbiati dal tempo, dei quali potrebbe per altro avvalersi la giustizia, quando fosse riconosciuta la opportunità di riprendere le ricerche per punire chi ancora fosse rimasto impunito.

Opinione di un equilibrato e vigoroso pubblicista:

La condanna di un giornale

Giornale *La Vita* — N. 117, 27 aprile 1908, pag. 1ª

Il *Corriere d'Italia* è stato condannato per aver diffuso notizie intorno al Memoriale del Naldi.

Della discussione che ha preceduto la sentenza nessuno, forse, si è occupato: l'attenzione del pubblico era tutta assorbita da quella specie di risorto che si presentava d'un tratto a balbettare insieme e a disdire pretese rivelazioni.

Ma gli episodi, i particolari poco importano: il fatto è che il Memoriale, che le denuncie esistevano, che un giudice istruttore le andava esaminando.

Era nel diritto di un giornale di darne conoscenza ai suoi lettori?

Non solo nel diritto, ma io penso anche nel dovere. Pochi altri argomenti hanno più vivamente interessato, commosso una moltitudine infinita di persone; e per non molti altri processi, come per quello, è rimasto appunto nella moltitudine il convincimento che non tutta la verità sia stata rivelata dalla discussione.

Avere il dubbio che un uomo finalmente intervenga a portare la luce, e quel dubbio comunicare non per via di deduzioni subitanee, ma con un fatto preciso, la rivelazione di un condannato; raccogliere, insomma, un documento e procurare di farlo conoscere, è certo ufficio del giornalismo.

Le denuncie rispondevano a verità? La luce sperata stava per giungere? Ma questa è opera della giustizia: spetta alla sua indagine di giungere a un'affermazione precisa. Ma, intanto, narrare ciò che in un periodo determinato è la realtà, non può essere vietato. Altrimenti, non si dovrebbe proibire di raccogliere i nomi dei presunti autori di omicidio, di furti, di truffe finchè contro di essi non sia intervenuta una condanna? A stretto rigore la legge forse così letteralmente dispone; ma la magistratura ha inteso che applicare sino a tal punto la legge equivarrebbe a costituire una ingiustizia. Prima perchè gli errori commessi di tal genere possono essere facilmente corretti appunto dalla parola definitiva dell'autorità giudiziaria, poi perchè il giornalista che diffonde tali notizie, vere, logicamente attendibili, controllate in un momento dell'istruttoria iniziata, non derivano da alcun proposito di offendere la persona o le persone nominate.

Non è, insomma, commettere una diffamazione.

Qui precisamente sta la differenza.

Per me penso che nessun reato è più ripugnante, più vile di quello di diffamare, e vorrei che il pensiero mio si spargesse fra il pubblico specialmente ora, ora che il mestiere del diffamare si confonde col ministero del tribunato classico del popolo. È, e specialmente è stata una vera insurrezione di detriti, un trionfo della volgarità inacidita. Chi nella vita non ha trovato una strada diritta per camminare avanti, chi nella politica non ha avuto la forza per conquistare un posto suo, ha trovato facile il farsi rivelatore di scandali, persecutore di uomini, gridatore di morale. E la maggioranza, vilissima, non ha reagito nè reagisce: essa, folla di ateniesi della decadenza, si compiace del pettegolezzo. È vero che, appunto per la sua accidia, il pettegolezzo si ferma alla superficie della cu-

riosità; come non c'è sentimento di giustizia vera in chi grida forte, non v'è sincerità di convincimento in chi legge ed ascolta. Tutto rimane una esercitazione di spiriti mediocri. Ma intanto ci sono coscienze rette che soffrono; ci sono energie produttrici che rimangono arrestate..... Ripeto, nessuno, forse, ha più di me il disprezzo della diffamazione. Ma la diffamazione volontà, abito, menzogna, offesa reale, improvocata fatta all'onore, alla vita altrui. Contro di questa si ha la massima indulgenza, dal pubblico perchè se ne diverte, dalla stessa magistratura perchè se ne lascia imporre. Invece si perseguita colla maggiore severità chi, èvidentemente, può aver ferito un articolo del codice; ma non aveva nè interesse, nè desiderio, nè proposito di recar danno e danno effettivamente non ha recato. La lettera della legge è applicata senza nessuna interpretazione logica nonchè benevola contro il giornalista che esercita semplicemente l'ufficio suo.

E il pubblico, e il magistrato non sa a quale tormento, a quali insidie il giornalista, alieno da qualsiasi animo diffamatorio, sia sottoposto in grazia di quella legge, che diviene insieme un riparo per tutti gli errori, per tutte le prepotenze e anche una proficua speculazione. Perchè vi è chi spia, sotto la suggestione di avvocati in assiduo spionaggio, il pretesto per dar querela. E il querelato che può fare? Dario Papa, che non era un vile, scriveva: — Se mi querelano io sono disposto a sottoscrivere una ritrattazione colla lingua per terra.

Non è la reintegrazione dell'onore che il codice aiuta, ma la vendetta personale.

***

Colgo l'occasione dal fatto della recente sentenza, perchè il caso mi sembra davvero dei più evidenti. Come si può supporre che riferendo

come il Naldi denunciasse un altro complice nella uccisione del Bonmartini — e la denuncia era vera — come si può supporre che con ciò, col dare una notizia esatta, il giornalista si sia proposto il fine della diffamazione? E se anche adempiere in tal guisa al proprio ufficio professionale costituisce un reato, come mai si può rimanere immuni da colpe? In nome di quale interesse sociale, di qual principio di moralità reale, di diritto positivo il dar conto di una istruttoria giudiziaria deve esser proibito? Ma nei paesi più progrediti, e con reale vantaggio della giustizia, la istruttoria è fatta, dal principio alla fine, pubblicamente!

Vorrei, pertanto, che questo caso davvero caratteristico consigliasse la stampa ad esercitare un'azione decisiva per liberarsi da questa specie di servitù cui è sottoposta in Italia. Si è tenuto, anche recentemente, un congresso; ma i congressi, quando, come questo delle donne che è ancora unito, non significano l'entrata nel mondo d'una gente o di una idea nuova, mutano ben poco, se pur servono a mutare qualche cosa. Il giornale, invece, è un'arma che colpisce, una parola che si diffonde ogni giorno, è una potenza che cresce ogni ora. Soltanto il giornalista — che è l'improvvisatore del tempo moderno — come l'improvvisatore antico vive in tumulto costante, perseguitando la rima, cioè il fatto del giorno, che deve trovare, illustrare, spesso trarre dalla sua mente. Perciò non trova il tempo nè il modo di proseguire un pensiero solo, specialmente se quel pensiero sembra suggerito a lui dall'interesse proprio.

Ma ormai sembra sia giunta l'ora di volere, e seriamente volere, quest'opera di liberazione. Conviene ricondurre nella legge il senso giuridico nonchè il senso comune.

Il fatto che a soffrire il danno di una legislazione illogica è ora un giornale conservatore dimostra come non ci sia diversità di trattamento: tutti possiamo essere vittime allo stesso modo.

Proponiamoci, dunque, una volta di esercitare una propaganda conclusiva contro l'errore e contro l'ingiustizia. Con questo non si tratta — ripeto — di invocare indulgenza pei diffamatori di mestiere. No: anzi siano, fieramente, dal pubblico e dalla magistratura condannati costoro ai quali viceversa, quasi sempre, è accordata ora l'impunità.

Il Saraceno.